



LOCKDOWN REGIONALI PER L'ITALIA: GUIDA PER L'AUTOTRASPORTO

Dati aggiornati al 25 gennaio 2021

La rivista dell'autotrasporto (www.rivistatir.it) ha pubblicato un riassunto della circolare del 21 gennaio scorso pubblicata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove sono stati aggiornati i termini di validità delle abilitazioni delle patenti, CQC e certificati ADR, a seguito di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio e alla proroga al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza. Riepiloghiamo quindi anche noi, tutte le nuove scadenze.

1. AUTOCERTIFICAZIONE:

Non deve essere compilata dagli autotrasportatori, nemmeno per spostarsi nelle regioni arancioni o rosse se nell'esercizio delle attività. Resta, però, necessaria nell'eventuale tragitto casa-lavoro con modalità differenti a seconda delle tre aree.

2. RIENTRI IN ITALIA:

Il DPCM, firmato il 14 gennaio 2021, riguardo agli spostamenti da e per l'estero ha mantenuto le limitazioni alla mobilità e la conseguente disciplina per gli ingressi in Italia, previsti dai precedenti DPCM.

Agli equipaggi dei mezzi di trasporto, al personale viaggiante e a coloro che entrano per motivi di lavoro i cui settori sono regolati da speciali protocolli di sicurezza (tra i quali il trasporto e la logistica) è consentito l'ingresso e il transito in Italia senza obbligo di tampone, sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (ad eccezione di quelli provenienti dal Regno Unito).

Chiunque entra in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'Allegato 20 al DPCM, anche se asintomatico, è obbligato a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio

nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio.

3. AREE DI RISTORO:

Nelle zone rosse e arancioni, oltre che nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, gli esercizi, di somministrazione di alimenti e bevande. Sono aperti anche lungo gli itinerari europei E45 ed E55.

4. REVISIONI:

In applicazione delle norme comunitarie, le revisioni in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 sono prorogate di 7 mesi. In Italia, quelle in scadenza tra il 1° ottobre e il 3 dicembre 2020 vengono prorogate al 28 febbraio 2021.

5. PATENTI

Scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021: prorogate fino al 29 luglio 2021 in Italia come abilitazione alla guida; scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020: prorogate di sette mesi in Ue; scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 aprile 2021: prorogate fino al 30 aprile 2021 in Italia come documento di riconoscimento

6. ADR:

In Italia: la validità dei certificati

di formazione professionale in scadenza tra il 31/1/2020 e il 30/4/2021 è estesa fino al 29/7/2021. In Ve: la validità dei CFP in scadenza tra l'1/3/2020 e l'1/2/2021 è estesa fino al 28/2/2021. Gli autisti con certificato scaduto possono circolare in tutti gli Stati che hanno siglato l'accordo M330. Restano validi fino al 28 febbraio 2021 i certificati del consulente sicurezza trasporto merci pericolose in scadenza tra il 31/3/2020 e l'1/2/2021.

7. FORMAZIONE CQC:

Consentita la frequenza dei corsi di formazione periodica per il rinnovo quinquennale anche facendo ricorso alla modalità e-learning; in misura non superiore a dieci ore.

8. CQC:

Scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 dicembre 2020: valide fino al 29 luglio 2021 in Italia mentre negli altri Paesi Ue proroga di 7 mesi dalla data di scadenza; scadenza tra il 29 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021: proroga di 7 mesi sia in Italia sia nell'Ue; scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021: in Italia valide fino al 29 luglio 2021 mentre l'Europa non ha ancora deciso in merito.